



COMUNE DI GAIARINE
Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it

**NUOVO REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.06.2022

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e normativa di riferimento	pag. 6
Art. 2 Ubicazione e organizzazione dei cimiteri comunali	pag. 6
Art. 3 Apertura al pubblico	pag. 6
Art. 4 Accesso al cimitero	pag. 7
Art. 5 Manutenzione all'interno del cimitero	pag.7
Art. 6 Rimozione di ornamenti	pag.7
Art. 7 Rispetto dei defunti e del luogo cimiteriale	pag.8

CAPO II ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 8 Aveni diritto alla sepoltura	pag. 10
Art. 9 Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 10
Art. 10 Spese di manutenzione	pag. 11

CAPO III TRASPORTO DI SALMA

Art. 11 Trasporto di salma, resti mortali o urna cineraria	pag. 12
Art. 12 Cortei funebri	pag. 12
Art. 13 Autorizzazione al trasporto	pag. 12
Art. 14 Prodotti del concepimento	pag. 12

CAPO IV SEPPELLIMENTO E INUMAZIONE

Art. 15 Inumazione	pag. 13
Art. 16 Campi destinati alla sepoltura per inumazione	pag. 13
Art. 17 Dimensioni della fossa	pag. 13
Art. 18 Contrassegno della fossa	pag. 14

Art. 19 Deposizione di fiori, corone e altri ornamenti	pag. 14
Art. 20 Collocamento di croci, monumenti e lapidi	pag. 14

CAPO V TUMULAZIONE

Art. 21 Tipologia della concessione	pag. 16
Art. 22 Criteri di assegnazione del loculo e della celletta ossario	pag. 16
Art. 23 Celletta ossario e per urna cineraria	pag. 17
Art. 24 Feretro per la tumulazione	pag. 17
Art. 25 Concessione di area per tomba di famiglia	pag. 18
Art. 26 Diritto di sepoltura in loculo	pag. 19
Art. 27 Tumulazione provvisoria	pag. 20
Art. 28 Retrocessione di concessione	pag. 21
Art. 29 Rinuncia o abbandono di tomba di famiglia	pag. 21
Art. 30 Durata della concessione per tomba di famiglia	pag. 21
Art. 31 Revoca di concessione	pag. 22
Art. 32 Decadenza per abbandono	pag. 23
Art. 33 Forma della concessione	pag. 23

CAPO VI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 34 Tipologia dell'esumazione	pag. 24
Art. 35 Estumulazione	pag. 24
Art. 36 Esumazione ed estumulazione – modalità	pag. 26
Art. 37 Traslazione della salma del coniuge per avvicinamento	Pag. 26

CAPO VII CREMAZIONE

Art. 38 Autorizzazione alla cremazione	pag. 28
Art. 39 Urna cineraria	pag. 28
Art. 40 Trasporto di urna cineraria	pag. 28

Art. 41 Destinazione dell'urna cineraria

pag. 28

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 42 Presunzione di legittimazione

pag. 31

Art. 43 Entrata in vigore e pubblicità.

pag. 31

Art. 44 Sanzioni

pag. 31

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle Circolari n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della Legge n. 130 del 30 marzo 2011 e della Legge Regionale n. 18 del 04 marzo 2010, ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Il presente Regolamento recepisce tutta la normativa avente carattere dispositivo e configura attuazione per la parte rimessa alla libera determinazione comunale.

Art. 2 Ubicazione e organizzazione dei cimiteri comunali

I Cimiteri comunali si trovano:

- cimitero di Capoluogo – Via San Rocco
- cimitero nella frazione di Francenigo – Strada del Cesiol
- cimitero nella frazione di Albina – Strada Chiesa Vecchia
- cimitero nella frazione di Campomolino – Via Vizzetta

1. Il Cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;
- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- e) un ossario comune;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.
- g) locali per servizi igienici.

Art. 3 Apertura al pubblico

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco. Tali orari saranno riportati su apposito cartello affisso all'ingresso del cimitero unitamente alla disciplina d'ingresso e ai divieti speciali. Disposizioni diverse possono essere adottate con provvedimento del sindaco.

Art. 4 Accesso al cimitero

1. Le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per ragioni di servizio o per accesso autorizzato. È assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Art. 5 Manutenzione all'interno del cimitero

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti dal Comune nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

2. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nelle fosse a terra, quanto nelle tombe di famiglia, cappelle gentilizie, loculi, cellette ossaio, di tenere con speciale cura i manufatti, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del comune ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

3. Gli esecutori di lavori privati di manutenzione all'interno del cimitero sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nelle aree di scarico autorizzate. Lapidi e monumentini funebri non possono essere lavorati nei cimiteri ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti e pronti per la posa in opera.

Art. 6 Rimozione di ornamenti

1. Sulle lapidi e sulle lastre di qualsiasi manufatto ove vi sia un feretro, un'urna cineraria o una cassetta le scritte devono contenere le generalità del defunto e, eventuali, brevi e rituali espressioni purché non in contrasto con il comune senso della morale.

2. È vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
3. Le lapidi dei loculi possono essere sostituite solo in caso di danneggiamento o deterioramento; l'apposizione del nuovo manufatto avverrà a cura del Comune.
4. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; ha inoltre il diritto di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 7 Rispetto dei defunti e del luogo cimiteriale

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. È proibito altresì di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dalla Autorità comunale.
2. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di pubblicità all'interno e nelle immediate adiacenze del Cimitero.
3. È fatto altresì divieto alle imprese di pompe funebri di:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
4. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
5. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
6. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

7. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
8. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
9. Nessuna opera, di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'autorità competente.
10. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Asl territorialmente competente.

CAPO II - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 8 Avanti diritto alla sepoltura

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte del territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della L.R. n. 18 del 2010

2. È altresì autorizzata la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune nei seguenti casi:

- a) se si tratta di genitori, figli, fratelli, coniuge di persone residenti a Gaiarine;
- b) se si tratta di genitori, figli, fratelli, coniuge di persone già residenti a Gaiarine ed attualmente sepolte a Gaiarine.
- c) se ne fanno richiesta, anche i residenti fuori Comune che però rientrano nella giurisdizione ecclesiastica di una delle parrocchie che hanno la chiesa nel Comune di Gaiarine, purché certificata da una dichiarazione del parroco.
- d) le salme anche di residenti fuori Comune che però abbiano frequentato le scuole dell'obbligo nel Comune di Gaiarine, ovvero abbiano partecipato con continuità alle attività sociali, culturali, sportive e ricreative organizzate dall'Amministrazione Comunale, dalle parrocchie che hanno la Chiesa nel Comune di Gaiarine o da associazioni che, operanti senza fini di lucro, svolgono la loro attività nel territorio comunale.

Art. 9 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge o dal regolamento.

Sono gratuiti:

1. le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari

la deposizione delle ossa in ossario comune, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;

2. previa deliberazione della Giunta Comunale la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione) per i deceduti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari ovvero lo stato di bisogno della famiglia deve essere accertato dai Servizi Sociali del Comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Il mancato pagamento delle tariffe comporta il recupero coattivo della somma.

Art. 10 Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle gentilizie, nicchie o loculi e cellette ossario sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

CAPO III – TRASPORTO DI SALMA

Art. 11 Trasporto di salma, dei resti mortali o urna cineraria

Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso, o rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o cremazione. Il trasporto delle salme, delle urne cinerarie o dei resti mortali, viene effettuato a cura delle famiglie dei congiunti, garantendo in ogni caso il decoro del servizio.

Art. 12 Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa (o dall'obitorio alla chiesa) e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 13 Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

4. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri; tale trasporto non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

Art. 14 Prodotti del concepimento

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti di concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

CAPO IV – SEPPELLIMENTO E INUMAZIONE

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente.

Art. 15 Inumazione

L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite al successivo art. 19, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

Art. 16 Campi destinati alla sepoltura per inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, in base alla numerazione progressiva assegnata alle fosse individuata in base al cippo.
3. Qualora all'interno del cimitero siano individuati i campi bambini, potranno in essi essere inumati i cadaveri dei bambini deceduti prima del compimento del decimo anno di età.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 17 Dimensione della fossa

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2, nella parte più profonda una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno di mt. 0,50 da ogni lato.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

4. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 18 Contrassegno della fossa

1. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del comune subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta è permesso collocare la fotografia del defunto.

Art. 19 Deposizione di fiori, corone e altri ornamenti

1. Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché non ingombrino con radici o rami le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa.

Sulle tombe sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse ad inumazione è assolutamente vietata qualsiasi altra opera.

Art. 20 Collocamento di croci, monumenti e lapidi

1. Sulle tombe ad inumazione è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo che dovranno essere solidamente ancorati al terreno mediante conveniente fondazione. Tale lastra può coprire la superficie della fossa non maggiore dei 2/3 per permettere l'azione degli agenti atmosferici necessari alla mineralizzazione della salma e deve essere in allineamento con le altre. L'allineamento dovrà essere verificato con sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale e deve

misurare cm 180 di lunghezza e cm 80 di larghezza. Nei primi mesi dalla data dell'inumazione tale contorno può essere provvisorio.

2. Tali ricordi (croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo ecc. posti sopra la fossa), trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono contenere le generalità del defunto. È prevista la facoltà di apporre, inoltre, una breve iscrizione purché non in contrasto con il comune senso della morale.

4. La collocazione del copritomba e della lapide deve essere effettuata seguendo la direzione degli altri copritomba esistenti, nel rispetto della caratteristica peculiare del cimitero stesso, né di traverso la fossa, né in senso inverso rispetto a quelle in uso nel passato;

5. La posa della lapide dovrà avvenire solo a seguito di comunicazione, con allegato elaborato grafico, all'Ufficio Tecnico comunale, il quale potrà rifiutare la posa di quel manufatto non conforme alle norme del presente regolamento o far rimuovere quello non regolare;

6. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti o dei loro aventi causa.

All'atto delle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, il materiale non ritirato dagli aventi causa, entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del comunale, come previsto dal successivo art. 36.

7. È possibile la tumulazione di un'urna cineraria in un pozzetto ipogeo di materiale cementizio della misura massima di cm. 40 x cm 40 x cm 40 chiuso ermeticamente in una fossa ove vi sia già collocata una salma; tale pozzetto deve essere collocato sotto il copritomba senza che questo venga spostato ma effettuando uno scavo manuale obliquo dal lato ove è posto il cippo.

8. È possibile anche inumare, in campo appositamente identificato, un'urna cineraria di materiale biodegradabile, tale operazione vale quale dispersione delle ceneri previo loro interrimento, si veda il successivo art. 41.

CAPO V - TUMULAZIONE

Per tumulazione si intendono le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR ed al Regolamento Regionale 4/06

Art. 21 Tipologia della concessione

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a) aree per tombe di famiglia;

b) cappelle gentilizie o loculi individuali;

c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

2. Non sono consentite concessioni di loculi per accogliere i feretri di persone che, all'atto della richiesta, siano ancora viventi, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo per le concessioni in uso dei loculi doppi (vedasi successivo art. 22 c. 2).

3. Un loculo può contenere un solo feretro ma più urne cinerarie o resti mortali di congiunti fino a capienza del manufatto, in ogni caso sulla lastra dovranno essere riportate le generalità dei defunti ivi tumulati. Ciò vale anche per le cellette ossario: possono contenere urne cinerarie o resti mortali fino a capienza del manufatto.

4. Il manufatto dato in concessione non potrà in nessun modo e per nessun titolo essere ceduto ad altri, ma il concessionario, i suoi successori o aventi causa, potranno sostituire la salma posta nel loculo con altra salma previa sottoscrizione di una nuova concessione con decorrenza dalla data della richiesta e con compensazione tariffaria tra nuova concessione e mancato utilizzo della precedente.

Art. 22 Criteri di assegnazione del loculo e della celletta ossario

1. La concessione di loculo e di celletta ossario e quindi la tumulazione di salme, resti mortali o urne cinerarie sono disposte dal Responsabile del servizio e avverranno secondo l'ordine cronologico (in base alle richieste delle concessioni) seguendo il seguente sistema: dal loculo o celletta ossario più in alto scendendo verso il basso e da sinistra verso destra, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. La concessione di loculi doppi (loculi la cui struttura è realizzata per accogliere 2 feretri) sono parimenti disposte dal Responsabile del servizio e avverranno sempre secondo ordine cronologico a favore del deceduto e del coniuge o genitore superstite.

3. Nel caso i cui un familiare, parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) o coniuge del deceduto, e lo stesso sia affetto da grave impedimento fisico, comprovato da verbale di invalidità civile rilasciato dalla competente commissione sanitaria, con una percentuale non inferiore al 74%, ovvero da verbale di accertamento del grado di handicap ai sensi della legge 05 febbraio 1994 n. 104 rilasciato da competente commissione, è consentita la concessione in uso di un loculo in basso (fino alla terza fila) in deroga al criterio di assegnazione previsto dal precedente comma 1.

4. Nel caso si siano liberi più loculi contemporaneamente verrà data facoltà alla famiglia di scegliere tra il loculo assegnato seguendo la modalità di cui al comma 1 oppure tra i loculi uno libero accanto al familiare già tumulato, parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) o coniuge del deceduto, in modo tale interpretare la volontà dell'avvicinamento come una necessità di stare vicini nella morte come nella vita

Art. 23 Celletta ossario e per urne cinerarie

1. I resti delle salme esumate o estumulate, nonché le urne cinerarie possono essere accolti in celletta ossario, oppure su richiesta all'interno di un loculo contenente o meno un feretro, in una tomba di famiglia o in cappella gentilizia, o in fossa dove trovasi già inumata una salma di un congiunto.

Il diritto di sepoltura in una celletta ossario non può in nessun modo, né per qualsiasi titolo, essere ceduto.

2. L'assegnazione di celletta ossario ai privati viene formalizzata nella convenzione relativa alla concessione del manufatto dal Responsabile dell'ufficio, previa richiesta dell'interessato o dei congiunti che la sottoscrivono.

3. La celletta ossario sono concesse ai privati per anni 30 (trenta) decorrenti dalla data della richiesta del manufatto.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso dei loculi facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare, su richiesta, alla scadenza la concessione, per altri 30 (trenta) anni, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Art. 24 Feretro per tumulazioni

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 26 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nel caso di tumulazione di salma di bambini deceduti prima del compimento del decimo anno di età e qualora le dimensioni del feretro o della cassa lo consentano, è data facoltà ai familiari di chiedere che l'apposizione della lastra di marmo venga fatta con un rientro di circa 20 cm e quindi arretrata rispetto al bordo degli altri loculi.

Art. 25 Concessione di aree per tombe di famiglia

1. Con determinazione del Responsabile di Servizio, potrà essere dato in concessione di terreno per la costruzione di tombe di famiglia, tale aree sono concesse in uso per 99 (novantanove) anni che decorrono dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

2. Il Responsabile, verificate all'interno di ciascun cimitero le superfici allo scopo disponibili, assegnerà, in base alla cronologia delle richieste, dette superfici sulla base delle tariffe per la concessione del terreno determinate dall'organo competente.

3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere conformi alla tipologia architettonica dei manufatti cimiteriali pubblici, e il relativo permesso a costruire viene rilasciato dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica nel rispetto della normativa vigente in particolare con le caratteristiche stabilite dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

4. Le tombe di famiglia devono essere costruite entro quattro anni dalla concessione dell'area. Trascorso tale termine, l'area concessa e non completamente edificata, tornerà automaticamente nella libera disponibilità del Comune senza nulla corrispondere al concessionario. Ad opera completata e prima dell'uso deve essere rilasciata S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001.

5. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario o suo delegato.

7. Le superfici per tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

8. Nel primo caso (a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.

9. Nel secondo caso (b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

10. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge o il convivente more uxorio, i di questi ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, fratelli e sorelle.

11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

12. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Comune, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.

13. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Responsabile del servizio.

Art. 26 Diritto di sepoltura in loculo

1. Il diritto di sepoltura in loculo è riservato alla sola persona fisica per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo ad altri, pena la decadenza della concessione. In un loculo può essere collocato un solo feretro, per il quale è stata richiesta la concessione, e quante urne o cassette vi possono contenere, ciò vale anche per le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie.

2. La concessione individuale di un loculo ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data di presentazione della richiesta di concessione, ciò vale anche per la concessione in uso dei loculi doppi.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare alla scadenza, su richiesta, la concessione, per altri 30 (trenta) anni, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. Si precisa quindi che la concessione complessiva del manufatto potrà avere una durata massima di anni 60.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in celletta ossario o in altro manufatto in concessione.

Art. 27 Tumulazione provvisoria

1. Può essere consentita la tumultazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;

b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la propria tomba di famiglia;

c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la propria tomba di famiglia;

d) in loculi comunali in un cimitero diverso da quello frazionale di scelta del richiedente, qualora questo non abbia disponibilità di loculi liberi.

e) in loculi comunali in attesa che siano espletate le operazioni di estumulazione di cui al precedente art. 21 e solo in questo caso, ipotizzando un ridotto periodo di tumultazione provvisoria, verrà applicata la tariffa relativa alla concessione in rapporto al periodo di utilizzo solo per frazioni superiori al mese.

2. Nel caso di cui alla lettera c), gli assegnatari dovranno provvedere comunque al versamento della tassa di concessione in vigore che verrà restituita, previa retrocessione del relativo contratto, depurata della quota relativa al periodo di fruizione del loculo provvisorio. A tal fine, la frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) sarà considerata come intero anno.

3. Nel caso di cui alla lettera d), gli assegnatari dovranno provvedere comunque al versamento del prezzo per la concessione in uso in vigore per il loculo; alla concessione del loculo definitivo, è dovuto il nuovo prezzo di concessione, previo conguaglio con quello precedentemente versato, depurato della quota

relativa al periodo di fruizione del loculo provvisorio. A tal fine la frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) sarà considerata come intero anno.

4. La traslazione delle salme tumulate provvisoriamente dovrà avvenire entro un anno dalla disponibilità di nuovi loculi o dalla realizzazione della tomba di famiglia.

5. Nelle fattispecie regolate dai commi precedenti, le spese relative alle operazioni di traslazione (tumulazione, estumulazione, ritumulazione, diritti sanitari) delle salme sono a carico dei concessionari.

Art. 28 Retrocessione delle concessioni

1. È consentita la retrocessione, previa determina del Responsabile del servizio, di concessioni di aree, loculi o cellette ossario.

2. Nel caso di retrocessione di concessione di loculo o di celletta ossario, il Comune rimborserà al concessionario una quota pari a *x/periodo di concessione* del prezzo pagato all'epoca della concessione, per il periodo di non fruizione del loculo o della celletta medesima (calcolato in anni).

$$a : b = c$$

$$c \times d = e$$

dove:

a= costo della concessione originaria

b= anni validità concessione originaria

c= valore annuo della concessione originaria

d= anni non goduti della concessione originaria

e= valore finale da rimborsare

Le frazioni di anno superiori a mesi sei saranno computate come anno intero.

3. I loculi e le cellette ossario che si rendono liberi a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne disporrà la nuova concessione secondo le tariffe vigenti.

Art. 29 Rinuncia o abbandono di tomba di famiglia

1. La tomba di famiglia non potrà essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del manufatto, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti e delle opere già eseguite in base alla valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 30 Durata della concessione per tomba di famiglia

1. La concessione di tomba di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati potranno chiederne il rinnovo, ciò al fine di far conoscere al Responsabile del Servizio le persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza, raggugliata (in anni) al periodo di rinnovo.
3. Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovate per un periodo che sarà determinato dalla Giunta Comunale, tenendo conto del fabbisogno di superfici all'interno di ciascuno dei cimiteri e della data di tumulazione dell'ultima salma.
4. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza delle concessioni nell'ultimo anno. Se il concessionario non risulta facilmente reperibile, sulla tomba e contemporaneamente all'Albo pretorio e all'esterno del cimitero sarà reso pubblico apposito avviso indicante la scadenza della concessione.

Art. 31 Revoca della concessione

1. La concessione a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 239, n. 63 del 12.10.1990) vale a dire prima del 27.10.1990, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 32 Decadenza per abbandono

Si intendono decadute le concessioni di manufatti che risultino in stato di abbandono per:

- non esecuzione di opere indispensabili per il buon mantenimento;
- abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevando tale stato di cose, sarà notificata ai concessionari speciale diffida del Responsabile del Servizio a provvedere entro un congruo termine.

Se il concessionario non risulta facilmente reperibile, sulla tomba e contemporaneamente all'Albo pretorio comunale e all'esterno del cimitero sarà reso pubblico apposito avviso indicante l'inizio della procedura di decadenza.

Decorso senza esito il termine previsto dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del Responsabile del Servizio, e il manufatto rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

Le eventuali salme tumulate nel manufatto saranno estumulate a cura dell'Amministrazione Comunale, inumate in campo comune, se il processo di mineralizzazione non si fosse completato, o, contrariamente, collate nell'ossario comune.

Art. 33 Forma della concessione

1. La concessione delle aree per le tombe di famiglia, così come la concessione in uso di nicchie o loculi deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 34 Tipologia dell'esumazione

L'esumazione può avere carattere ordinario o straordinario.

L'esumazione ordinaria viene eseguita dall'incaricato del Servizio Cimiteriale quando è trascorso almeno un decennio dalla inumazione, in qualunque periodo dell'anno, come indicato dall'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco, con ordinanza, seguendo in ordine cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari.

L'Ufficio cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente (ove questo sia possibile) che mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sui campi da esumare.

I resti rinvenuti, qualora i famigliari non abbiano espresso volontà di deporli in sepolture private, saranno collocati nell'ossario comune.

L'esumazione straordinaria si esegue, qualunque sia il tempo intercorso dalla data di seppellimento, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o su richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco (art. 83 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285), per il trasferimento della salma in altre sepolture o per la cremazione.

Quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS; se eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria sono gratuite, trattandosi di pubblico servizio, se eseguite per altri motivi, deve essere corrisposto da parte dei richiedenti l'importo del tariffario in vigore.

Art. 35 Estumulazione

L'estumulazione può avere carattere ordinario o straordinario.

L'estumulazione ordinaria si esegue gratuitamente alla scadenza della concessione con oneri a carico del Comune.

L'Ufficio cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente (ove questo sia possibile) che mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sul manufatto contenente la salma da estumulare.

I feretri sono estumulati dall'incaricato del Servizio Cimiteriale nelle date dallo stesso programmate. Tali date devono essere comunicate a coloro che hanno presentato domanda di conservazione dei resti mortali, affinché possano assistere alle operazioni.

I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco e collocati in altri manufatti, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non è stata presentata domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati nell'ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione:

1. potrà essere inumato dopo aver praticato nella cassa metallica opportune aperture al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione
2. a richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, potrà essere autorizzata la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco;
3. a richiesta del coniuge, o in mancanza, del parente più prossimo del defunto, potrà essere avviato a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile.

L'estumulazione straordinaria, eseguita prima della scadenza della concessione può essere:

- a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) su richiesta scritta dei familiari interessati.

L'estumulazione straordinaria, quando non è disposta dall'autorità Giudiziaria, deve essere autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Se eseguita su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è gratuita, contrariamente, se eseguita su richiesta dei familiari deve essere corrisposto da parte dei richiedenti l'importo relativo alla tariffa in vigore.

L'apertura del feretro per qualsiasi causa, salvo disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non può essere eseguita prima che siano trascorsi 30 (trenta) anni dalla data del decesso.

I feretri estumulati, quando la mineralizzazione del cadavere non sia avvenuta in modo completo, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica opportune aperture al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione.

Art. 36 Esumazione ed estumulazione – Modalità

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. Il sepolcro o la fossa rimasta vuota dovrà essere disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro con la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

Se nel corso delle predette operazioni dovessero rinvenirsi oggetti preziosi o di valore, gli stessi dovranno essere consegnati ai familiari reclamanti, che hanno diritto alla successione.

I materiali, gli ornamenti e le fotografie risultanti a seguito dell'esumazione o dell'estumulazione, se non richiesti entro 30 giorni, diverranno di proprietà dell'Ente comunale che ne disporrà come ritiene, anche mettendo all'asta gli eventuali ornamenti preziosi e impegnando il ricavato per il finanziamento degli impianti cimiteriali.

Art. 37 Traslazione della salma del coniuge per avvicinamento

1. Non sono consentite le estumulazioni di feretri per trasferimento da loculo a loculo dello stesso cimitero, fatta eccezione per la salma del coniuge che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo contiguo a quello concesso per l'altro coniuge, purché la richiesta sia simultanea: dovrà essere richiesta quindi la concessione di due loculi contigui e la simultanea retrocessione del loculo del coniuge morto per primo.

2. La durata della concessione (unica) dei due loculi sarà di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data della richiesta degli stessi.

3. Per la determinazione della tariffa relativa alla concessione si applica la tariffa in vigore al momento della richiesta per il coniuge morto dopo, mentre per il loculo ove verrà tumulata la salma del coniuge morto per primo il costo della concessione sarà determinato riducendo dalla tariffa della normale concessione il corrispettivo per il mancato utilizzo, come previsto dal precedente articolo 28, comma 2, dove e = valore finale da scontare dalla tariffa normale di concessione.

CAPO VII – CREMAZIONE

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

Art. 38 Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della L. n. 130/2001

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma precedente.

Art. 39 Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto: il nome, il cognome, la data di nascita e di morte.

Ogni urna può contenere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 40 Trasporto dell'urna cineraria

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, fermo restando le autorizzazioni previste dal presente regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 41 Destinazione dell'urna cineraria

L'urna cineraria può essere destinata al cinerario comune, oppure, su richiesta, può essere:

- a) tumulate nel cimitero comunale in sepolture in concessione (loculo, cellette ossario, tomba o cappella di famiglia, in fossa a terra ...);
- b) inumate in spazi a ciò destinati all'interno del cimitero;
- c) deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche colombari privati. Questi ultimi devono avere le stesse caratteristiche delle sepolture del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei

templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia dell'ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso;

d) affidate al familiare che ne faccia apposita richiesta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, indicando le modalità di espressione della volontà del defunto, come previsto dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990. La manifestazione delle volontà del defunto può essere espressa nelle forme testamentarie previste (olografo, pubblico o segreto) oppure dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato dagli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in concorrenza di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Il Comune rilascerà, in applicazione della legge n. 130/2001 l'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:

- obbligo di sigillare l'urna;
- obbligo di apposizione sull'urna dei dati anagrafici del defunto;
- che il luogo di conservazione sia garantito da ogni profanazione.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1924, n. 1265 si farà constare con apposito verbale redatto in tre originali, secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il Comune può in qualsiasi momento procedere ad appositi controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dal familiare. Resta ferma la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più averla in affidamento.

La dispersione delle ceneri determina l'impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione pertanto deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile ai sensi della L. n. 130/2001, su precisa ed inequivocabile volontà del *de cuius*. Tale dispersione è consentita:

- in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero, tramite interrimento di urna biodegradabile;
- in natura;
- in aree private.

In ogni caso la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari (all'unanimità), e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO X – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Presunzione di legittimazione

Chi presenta la domanda di un servizio cimiteriale (inumazione, cremazione, esumazione, traslazione ecc. ...) o di una concessione (loculo, area, ecc..) o l'apposizione di lapidi, croci ecc. ... o la costruzione di cappelle gentilizie, tombe di famiglia ecc., si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il Comune resterà estraneo all'azione che ne dovesse conseguire e ne sospenderà ogni attività in relazione alle istanze fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o sia intervenuta una sentenza definitiva.

Tutte le eventuali spese derivanti o in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidamente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 43 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto ivi previsto.

2. Apposito avviso sarà affisso all'ingresso del cimitero, in luogo visibile al pubblico.

Art. 44 Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzioni amministrative e penali, previste dalle normative vigenti.

Nel caso di violazione di quanto previsto all'art. 22 il Responsabile del servizio è tenuto a darne comunicazione, con lettera raccomandata, al colui (o coloro) che ha comunicato o che ha provveduto alla collocazione del manufatto. Egli avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della raccomandata per provvedere alla sistemazione del manufatto secondo quanto previsto dal presente regolamento o rimuovere il manufatto stesso.

In caso di inottemperanza il manufatto in questione diventerà di proprietà del Comune che provvederà alla sua rimozione, con imputazione delle spese a carico della persona summenzionate così come determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.